

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

L'Assessore

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 22 settembre 2025, n.140/area 1/S.G., con il quale l'on. Luca Rosario Luigi Sammartino è stato nominato assessore regionale con preposizione all'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
- Vista** la legge regionale 9 gennaio 2025, n.1 *“Legge di stabilità regionale 2025-2027”*;
- Vista** la legge regionale 9 gennaio 2025, n.2 *“Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027”*;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 16/01/2025 *“Legge regionale 9 gennaio 2025, n.2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche e integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”*;
- Vista** la legge regionale 22 ottobre 2025, n.31 *“Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027”* e, in particolare, l'articolo 22 rubricato *“Misure straordinarie in favore della zootecnia”*;
- Visto** il Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *“de minimis”* nel settore agricolo pubblicato nella G.U U E n.L .52 del 24 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto** l'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n.194;
- Visto** l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n.234, come sostituito dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015 n.115;
- Visto** il decreto interministeriale 31 maggio 2017 n.115 recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024, che dichiara lo stato di emergenza in relazione alla crisi idrica in Sicilia, successivamente prorogato dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2025;
- Considerata** l'opportunità e l'urgenza di provvedere, attese le difficoltà del comparto lattiero-caseario, duramente provato dagli effetti della prolungata siccità sulla quantità e qualità di mangimi e foraggi;
- Ritenuto** ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 22 ottobre 2025, n.31, di disciplinare i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento;

DECRETA

- Art.1)** Per i motivi espressi in premessa è approvato l'allegato A), facente parte integrante del presente decreto, che disciplina i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento di cui

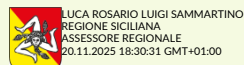
all'articolo 22 della legge regionale 22 ottobre 2025, n.31, in materia di aiuti straordinari alle imprese zootecniche.

Art.2) Il dipartimento dell'agricoltura è onerato della pubblicazione dell'avviso pubblico, coerentemente al contenuto dell'Allegato A, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art.3) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web della Regione ai sensi dell'articolo 68, comma 4, 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche e integrazioni.

Palermo, lì 20.11.2025

l'Assessore
Luca Sammartino



Allegato “A”

Modalità e criteri di attuazione della misura di sostegno straordinaria alla filiera zootecnica lattiero-casearia di cui all'articolo 22 della legge regionale

PREMESSA

La filiera della zootecnia lattiero-casearia costituisce un'articolazione importante del settore agricolo siciliano, con una significativa incidenza in termini economici ed occupazionali.

Il comparto ha subito in maniera grave gli effetti della situazione meteo-climatica dell'ultimo biennio, con una prolungata e grave siccità, lo sfasamento fra le stagioni, le condizioni di stress termico derivanti dalle elevate temperature, nonché gli effetti degli incendi sulla vegetazione.

La sopra descritta condizione ha avuto pesanti ripercussioni sulla capacità produttiva, il reddito e la sostenibilità dell'attività aziendale.

Il legislatore regionale, sulla scorta delle premesse sopra dette, ha ritenuto di prevedere l'erogazione di aiuti straordinari in favore delle piccole imprese zootecniche con un numero massimo di 100 capi in lattazione.

Nella considerazione che le criticità sopra descritte riguardano l'intero territorio regionale e che hanno determinato ricadute sull'intera filiera dei mangimi e dei foraggi, l'aiuto è determinata con modalità forfettaria in ragione del numero di capi bovini e bufalini e ovicaprini (in lattazione o potenzialmente in lattazione) registrati all'anagrafe zootecnica nazionale.

RISORSE FINANZIARIE

La dotazione finanziaria della misura è pari a 3.000.000,00 euro per l'esercizio 2025, a valere sulle disponibilità autorizzate dall'articolo 22, comma 4, della legge regionale 22 ottobre 2025, n.31.

SOGGETTO ATTUATORE

Il soggetto attuatore è il Dipartimento regionale dell'agricoltura. Lo stesso provvederà alla selezione degli interventi a mezzo di avviso pubblico da emanare entro il termine di 10 giorni, nel rispetto dei principi e dei criteri indicati nel presente Allegato “A”.

BENEFICIARI E REQUISITI

Imprese zootecniche con sede operativa sul territorio della Regione registrati presso la banca dati nazionale (BDN), in regola con gli obblighi di identificazione e in riferimento ad allevamenti con orientamento da latte o misto.

I beneficiari dovranno dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni di detenere alla data di pubblicazione dell'avviso un numero di capi in lattazione inferiore a 100.

Il possesso dei requisiti predetti dovrà trovare riscontro nei registri di stalla e di macellazione.

I beneficiari dovranno altresì risultare in possesso di partita IVA agricola ed iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, di fascicolo aziendale regolarmente costituito, nonché essere in regola con gli obblighi previdenziali secondo la vigente disciplina.

MODALITÀ DI RIPARTIZIONE ED INTENSITA' DI AIUTO

L'importo del contributo attribuito a ciascun beneficiario è determinato in modalità forfettaria in rapporto al numero di capi di:

- femmine bovine di età superiore ai 24 mesi, in allevamenti con orientamento da latte o misto;
- femmine bufaline di età superiore ai 24 mesi che abbiano partorito;
- femmine ovine e caprine di età superiore ai 12 mesi, in allevamenti con orientamento da latte o misto;

regolarmente registrati alla banca dati nazionale ed appartenenti a razze da latte o a duplice attitudine.

Il contributo è riconosciuto entro il limite massimo previsto dal vigente ordinamento per gli aiuti in regime “*de minimis*”.

Per la determinazione del numero di totale di capi si farà riferimento ai dati di censimento ufficiale della banca dati nazionale al 30 giugno 2025.

L'importo del contributo riconoscibile è parametrato a 48,00 euro per ogni unità di bovino/bufalo di cui sopra e riproporzionato secondo la tabella di equivalenza UBA vigente per ogni unità ovicaprina (7,80 euro a capo).

Il contributo è riconosciuto secondo modalità “*a sportello*” fino all'esaurimento delle risorse disponibili.